

REGOLAMENTO REGIONALE

20 ottobre 2005 n. 1

Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 30 (disciplina delle associazioni di promozione sociale)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Visto l'articolo 50, commi 1 e 3, dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 19.09.2005;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1231 del 14 ottobre 2005

EMANA

Il seguente regolamento regionale:

Articolo 1

(Registro regionale)

1. Nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale sono iscritte le associazioni di promozione sociale aventi carattere regionale ed i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni a valenza nazionale, già iscritte nell'apposito Registro nazionale ex articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale).

Il Registro si articola in due distinte sezioni:

Sezione "A" - sono iscritte le associazioni che risultano costituite da almeno tre anni e dimostrino di aver svolto attività continuativa per lo stesso periodo e che hanno in Liguria un numero di soci non inferiore a 5.000, ovvero una sede operativa in almeno tre province.

Sezione "B" - sono iscritte tutte le associazioni in possesso dei requisiti di legge ma che non soddisfano le condizioni richieste per l'iscrizione alla Sezione "A".

2. Il Registro regionale è tenuto dalla struttura competente in materia di associazionismo, che provvede alla revisione e pubblicazione annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

3. Le associazioni di promozione sociale non possono essere iscritte in una delle sezioni del Registro regionale di cui all'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1998, n. 30 (riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione e modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994, n.42 in materia di organizza-

zione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali); nel caso di richiesta

di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, è prevista la cancellazione d'ufficio dal precedente Registro.

Articolo 2

(Requisiti per l'iscrizione)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, i movimenti ed i gruppi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 (disciplina delle associazioni di promozione sociale).

2. Sono iscritte nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale le associazioni costituite mediante atto pubblico redatto da notaio nel quale deve essere indicata la sede legale.

3. Lo Statuto deve contenere i seguenti elementi:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) le norme in materia di attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta;
- e) l'obbligo di reinvestimento dell'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti degli associati con la previsione dell'elettività e gratuità delle cariche associative;
- g) i criteri di ammissione ed esclusione degli associati;
- h) gli obblighi e diritti degli associati;
- i) l'obbligo di redazione del bilancio, nonché le modalità della sua formazione ed approvazione da parte degli organi statutari;
- j) le modalità di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale;

4. Le associazioni devono avere sede legale in Liguria ed essere costituite da almeno un anno; avere almeno una sede operativa in Liguria, attiva da non meno di un anno, se iscritte al Registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000.

5. L'istanza di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione deve essere presentata alla Regione Liguria, corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto redatti nella forma dell'atto pubblico;
- b) le Sezioni locali di Organizzazioni nazionali devono altresì allegare una dichiarazione dell'organo centrale competente che ne attesti l'autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale;
- c) l'elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
- d) una relazione sull'attività svolta;
- e) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
- f) copia del documento di copertura assicurativa degli associati per danni arrecati a terzi e/o ad altri associati nello svolgimento dell'attività ricompresa nell'ambito dell'oggetto sociale, nonché contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa.

6. Il responsabile del procedimento, nel corso dell'istruttoria del procedimento per l'iscrizione, verifica il possesso dei prescritti requisiti legali e può richiedere agli istanti una integrazione della documentazione mancante ovvero dati e documenti comunque utili per l'accertamento della sussistenza dei prescritti requisiti. L'iscrizione nel Registro regionale è disposta con provvedimento dirigenziale, sentita la Sezione dell'Osservatorio sociale regionale di cui all'articolo 5 del presente regolamento. Il provvedimento è comunicato all'istante a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

7. L'iscrizione al Registro costituisce condizione necessaria per la possibilità di una successiva stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e altri Enti pubblici e per poter accedere ai contributi di cui all'articolo 8 della l.r. 30/2004.

Articolo 3

(Adempimenti successivi all'iscrizione)

Le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale, entro il 30 giugno di ogni anno sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, eventuali modificazioni dello Statuto che devono rivestire la forma dell'atto scritto, copia del bilancio annuale dell'attività economico-finanziaria, una relazione sull'attività svolta e la copertura assicurativa degli associati per l'attività svolta e per

danni arrecati a terzi e/o ad altri associati nello svolgimento dell'attività ricompresa nell'ambito dell'oggetto sociale.

Qualora la documentazione di cui al presente comma non pervenga al competente servizio per due anni successivi, l'associazione è cancellata d'ufficio.

Articolo 4

(Cancellazione)

La cancellazione delle associazioni di promozione sociale dal Registro regionale è disposta con provvedimento dirigenziale motivato, sentita la competente Sezione dell'Osservatorio sociale regionale.

Del provvedimento di cancellazione è data comunicazione all'associazione interessata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 5

(Sezione "Associazionismo di Promozione sociale")

Nell'ambito dell'Osservatorio sociale regionale è istituita la Sezione "Associazionismo di Promozione sociale", denominata Sezione dell'Osservatorio la quale esercita i compiti di cui all'articolo 9 l.r. 30/2004 ed esprime parere non vincolante in merito alle istanze di iscrizione al Registro di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Nella prima seduta essa si dota di un regolamento operativo.

La Sezione dell'Osservatorio è così composta:

- a) Assessore regionale competente per materia, con funzioni di Presidente;
- b) Dirigente regionale competente per materia o suo delegato;
- c) un rappresentante indicato dall'ANCI;
- d) due esperti indicati dal Forum Regionale del Terzo Settore;
- e) un esperto indicato dall'UPI;
- f) un esperto indicato dall'Università di Genova.

I componenti della Sezione dell'Osservatorio non sono retribuiti, restano in carica per un quinquennio dalla data di costituzione e sono rinnovabili.

La Sezione dell'Osservatorio si riunisce su convocazione del Presidente; le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario responsabile dei procedimenti in materia di associazionismo.

Per l'espletamento delle proprie attività a Sezione dell'Osservatorio si avvale delle competenti strutture regionali.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 20 ottobre 2005

IL PRESIDENTE

Claudio Burlando